

# **REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELL'ORGANO DI INDIRIZZO, DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELLA FONDAZIONE CR TORTONA**

## **Premessa**

1. Il Regolamento per la nomina dei componenti l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona (di seguito il "Regolamento"), adottato dall'Organo di Indirizzo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello Statuto della Fondazione, disciplina le procedure per la nomina dei componenti i citati Organi.
2. Il Regolamento viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti dell'Organo di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

## **Art. 1 - Requisiti di professionalità di competenza ed etici**

1. I candidati alla carica di membro dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste dallo Statuto della Fondazione, devono possedere specifici requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione e devono essere scelti - ricorrendo a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità - tra coloro che per professionalità, competenza, conoscenza tecnico-amministrativa ed esperienza nei settori cui è indirizzata l'attività della Fondazione siano in grado di fornire un efficace contributo al migliore perseguimento dei fini istituzionali della stessa.
2. I candidati alla carica di membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste dallo Statuto della Fondazione, devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
3. I membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori devono essere persone di specchiata moralità e di indiscussa probità e possedere i requisiti etici e di onorabilità previsti dallo Statuto della Fondazione.

4. I membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori si impegnano, sottoscrivendo apposita dichiarazione, a non assumere incarichi politici, elettivi o amministrativi prima che sia trascorso un periodo di almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico precedentemente ricoperto presso la Fondazione.
5. I membri dell'Organo di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi operativi all'interno della Fondazione stessa prima che sia trascorso un periodo di discontinuità di ventiquattro mesi dalla fine del mandato precedentemente ricoperto.

## **PARTE I - ORGANO DI INDIRIZZO**

### **Art. 2 - Criteri per le designazioni dei componenti l'Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di Indirizzo, nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, specifica le professionalità richieste ai candidati alla carica di componenti l'Organo di Indirizzo con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento di programmazione pluriennale, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione. Le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.
2. La Fondazione invita i soggetti designanti di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto, a formare le terne di candidati assicurando la presenza di entrambi i generi.
3. Ferme restando le designazioni di competenza dell'Assemblea dei soci, periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli Enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte.

Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

### **Art. 3 - Procedura di designazione e nomina**

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente ovvero entro i trenta giorni successivi all'anticipata scadenza del mandato, provvede ad inviare una lettera raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata) agli Enti, Organismi ed Istituzioni competenti per le nuove designazioni e ad informare l'Assemblea dei soci per le designazioni di propria competenza, invitandoli ad indicare, entro i successivi tre mesi, i soggetti designati, nel caso dell'Assemblea dei soci, o una terna di soggetti, nel caso degli Enti, Organismi ed Istituzioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) dello Statuto, che dovranno essere in possesso dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità, di specifica competenza ed esperienza in uno dei settori di intervento della Fondazione ed in genere degli altri requisiti previsti dallo statuto.
2. Qualora i soggetti designanti non esercitino nel termine stabilito il loro potere di designazione o proposta oppure designino o propongano un soggetto che sia sprovvisto dei requisiti specificati, il Presidente della Fondazione, suscitata al riguardo una specifica delibera dell'Organo di Indirizzo, procederà nuovamente ad invitare l'Assemblea dei soci a designare uno o più componenti dell'Organo di Indirizzo o, con riferimento agli altri Enti, Organismi ed Istituzioni designanti, a proporre una terna di soggetti, assegnandogli un nuovo termine di quarantacinque giorni. Nel caso in cui, anche a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine, i soggetti designanti non esercitino il loro potere di designazione o di proposta entro il termine stabilito oppure designino o propongano soggetti che siano sprovvisti dei requisiti specificati, il Prefetto di Alessandria entro i termini indicati dalla Fondazione si surroga nel loro potere uniformandosi, in ogni caso, agli stessi criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto che ha omesso di effettuare la designazione. Qualora anche il Prefetto di Alessandria non provveda nei termini indicati dalla Fondazione alla designazione o provveda non rispettando i precetti normativi o statutari, la designazione sarà effettuata dallo stesso Organo di Indirizzo della Fondazione operando la scelta tra personalità di chiara e indiscussa

fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non potranno superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo arrotondato all'unità superiore.

3. Qualora la stessa persona venga designata nell'ambito di più terne, il Presidente della Fondazione chiede al soggetto la cui designazione sia pervenuta successivamente alla prima in ordine temporale di provvedere entro il termine di 10 giorni alla sostituzione del nominativo in questione.
4. E' in facoltà del soggetto designante revocare, prima della conclusione del procedimento di nomina, il soggetto in precedenza designato. Tuttavia, l'atto di revoca deve avere come presupposto la sussistenza di una giusta causa che trovi il suo fondamento esclusivamente nelle disposizioni relative all'ordinamento di settore sulle Fondazioni di origine bancaria.
5. Nei trenta giorni successivi alla ricezione delle designazioni o delle proposte, il Presidente della Fondazione richiede ai designati di produrre, entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. (o posta elettronica certificata) contenente la richiesta, la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati. Qualora i soggetti designati non producano la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti indicati, il Presidente della Fondazione procederà nuovamente ad invitare i soggetti designati a produrre quanto richiesto, assegnandogli un nuovo termine di quindici giorni. Nel caso in cui, anche a seguito dell'assegnazione di un nuovo termine, i soggetti designati non producano la documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti, il Prefetto di Alessandria provvederà, nei termini indicati dalla Fondazione, a designare un nuovo soggetto, uniformandosi, in ogni caso, ai criteri indicati dalla Fondazione all'originario soggetto designante. Qualora il Prefetto di Alessandria non provveda, entro i termini indicati dalla Fondazione, alla designazione o provveda non rispettando i precetti normativi o statutari, la designazione sarà effettuata dallo stesso Organo di Indirizzo della Fondazione operando la scelta tra personalità di

chiara e indiscussa fama, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. In ogni caso, le nomine per cooptazione non potranno superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'Organo di Indirizzo arrotondato all'unità superiore.

6. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della suddetta documentazione, l'Organo di Indirizzo - previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, avuto riguardo alla necessità di dotare la Fondazione di professionalità in grado di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini istituzionali e tenuto conto che nell'Organo stesso sia assicurata la presenza del genere meno rappresentato - provvede alla nomina dei nuovi componenti.
7. I nominativi delle persone nominate, corredati di curriculum, sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

#### **Art. 4 - Attività istruttoria**

1. La preliminare verifica formale circa il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale.
2. Constatata la correttezza formale delle designazioni e delle candidature e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità, viene predisposta una relazione per le determinazioni dell'Organo di Indirizzo. A tale fine, i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione comprovanti il possesso dei requisiti richiesti.

### **PARTE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 5 - Presentazione delle candidature**

1. Nella seduta precedente a quella fissata per la nomina del Consiglio di Amministrazione l'Organo di indirizzo procede all'individuazione ed elencazione dei requisiti previsti dall'art. 19, commi 4, 5 e 6 dello statuto. Nella stessa seduta, il

Presidente invita ciascuno dei componenti a presentare candidature per ricoprire la carica di amministratore della Fondazione.

2. Le candidature devono essere presentate, per il tramite di una lista contenente cinque nominativi, con l'appoggio di almeno cinque componenti l'Organo di Indirizzo e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo non può sottoscrivere più di una lista di candidature. Le candidature dovranno essere depositate presso la Segreteria della Fondazione entro il decimo giorno precedente la data fissata per la nomina.
3. Ogni lista deve assicurare la presenza, all'interno dell'Organo, di almeno un componente del genere meno rappresentato.
4. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il Presidente della Fondazione può presentare una propria lista di cinque candidati aventi i requisiti richiesti, senza l'appoggio dei componenti l'Organo di Indirizzo.
5. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente l'Organo di Indirizzo con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore cessato. Nella lettera di convocazione il Presidente invita i componenti a presentare candidature per ricoprire la carica vacante, indicando i requisiti richiesti. Le candidature devono essere presentate con l'appoggio di almeno cinque componenti l'Organo di Indirizzo e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo non può appoggiare più di una candidatura. In deroga a quanto previsto nel periodo precedente, il Presidente della Fondazione può presentare un proprio candidato in possesso dei requisiti richiesti, senza l'appoggio dei componenti l'Organo di Indirizzo.

#### **Art. 6 - Attività istruttoria**

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte, la presenza dei requisiti richiesti e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispose una relazione per le determinazioni dell'Organo di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

## **Art. 7 - Procedura di nomina**

1. L'Organo di Indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 6, procede alla nomina a scrutinio segreto dei consiglieri di amministrazione, previa verifica e valutazione, per ogni candidato e complessivamente per ciascuna lista, dei requisiti richiesti dallo Statuto. Ai fini della valutazione di ciascuna lista si dovrà tener conto dei seguenti elementi:
  - a. la maggiore aderenza dei singoli profili professionali dei candidati ai settori di intervento della Fondazione ed alle aree funzionali allo svolgimento delle attività;
  - b. la presenza di titoli specifici di abilitazione-qualificazione in possesso dei candidati;
  - c. la non titolarità, da parte dei candidati, di altri incarichi nell'ambito del gruppo cui fa parte la società bancaria conferitaria o in Enti con i quali la Fondazione ha rapporti istituzionali stabili.
2. Ciascun membro dell'Organo di Indirizzo può votare non più di una lista. Risulteranno nominati i candidati inseriti nella lista che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.
3. Qualora sia presente una sola lista, il Presidente, con il consenso del Collegio dei Revisori, può proporre all'Organo di Indirizzo che la nomina avvenga per acclamazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto.
4. Nel caso di sostituzione di un consigliere, risulterà nominato colui che avrà ricevuto la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.
5. Qualora sia presente un solo candidato, il Presidente, con il consenso del Collegio dei Revisori, può proporre all'Organo di Indirizzo che la nomina avvenga per acclamazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto.
6. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.

7. I nominativi e i curricula delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

### **PARTE III – COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **Art. 8 - Presentazione delle candidature**

1. Il Presidente della Fondazione, nella seduta dell'Organo di Indirizzo antecedente a quella che dovrà procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, invita ciascuno dei componenti a presentare separate candidature per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso.
2. Le candidature a Presidente del Collegio dei Revisori e a membro del Collegio devono essere presentate per il tramite di separate liste con l'appoggio di almeno cinque componenti l'Organo di Indirizzo e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Ogni lista relativa alla carica di membro del collegio dei Revisori deve assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Ciascun componente l'Organo di Indirizzo non può sottoscrivere, relativamente alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso, più di una lista di candidature.
3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il Presidente della Fondazione può presentare proprie liste di candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso, senza l'appoggio dei componenti l'Organo di Indirizzo, purché in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto.

#### **Art. 9 - Attività istruttoria**

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Segretario Generale, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte, la presenza dei requisiti richiesti e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispose una relazione per le determinazioni dell'Organo di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

#### **Art. 10 - Procedura di nomina**

1. L'Organo di Indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 9, procede alla nomina a scrutinio segreto del Presidente del

Collegio dei Revisori e, quindi, alla nomina dei Revisori, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Sia per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori che per la nomina dei Revisori, ciascun consigliere potrà votare non più di una lista.

2. Risulterà nominato Presidente del Collegio dei Revisori il candidato la cui lista avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.
3. Qualora sia presente un solo candidato, il Presidente, con il consenso del Collegio dei Revisori, può proporre all'Organo di Indirizzo che la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori avvenga per acclamazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto.
4. Risulteranno nominati membri del Collegio dei Revisori i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà ad oltranza con le votazioni, anche ricorrendo alla sospensione della seduta.
5. Qualora sia presente una sola lista, il Presidente, con il consenso del Collegio dei Revisori, può proporre all'Organo di Indirizzo che la nomina dei membri del Collegio dei revisori avvenga per acclamazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello Statuto.
6. Effettuata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina.
7. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di un componente il Collegio dei Revisori, subentra di diritto il Revisore supplente più anziano di età. Egli resta in carica fino alla prima riunione dell'Organo di Indirizzo successiva alla cessazione del Revisore effettivo. Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori, subentra di diritto nella carica di Presidente il Revisore effettivo più anziano di età. Egli resta in carica fino alla prima riunione dell'Organo di Indirizzo successiva alla cessazione del Revisore Presidente.
8. I nominativi e i curricula delle persone nominate sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.